



**MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE**

D.G.C.I.I.

via del Giorgione 2B - 00147 ROMA

Roma, 04.07.02

All'attenzione della Dott.ssa Tamassia

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI
ROMA**

Con riferimento all'incontro del 27 Giugno u.s., Le confermo le funzioni e i compiti che sulla base della normativa vigente competono alla Cassa DD.PP. in materia di erogazione delle agevolazioni per i patti territoriali ed i contratti d'area.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- D.M. 04.08.97;
- Art. 10 del D.M. 31.07.00 n. 320;
- Disciplinare approvato con D.M. n. 115374 del 04.04.02.

Sulla base dei citati atti regolamentari e normativi la Cassa DD.PP. deve dar luogo a ciascuna delle erogazioni in favore dei soggetti beneficiari, sulla base delle richieste formulate dagli stessi soggetti.

La richiesta di erogazione da parte del soggetto beneficiario, in uno con le certificazioni, dichiarazioni e documentazioni previste, ivi compresa, laddove dovuta, la certificazione antimafia, viene inoltrata per il tramite del Soggetto responsabile del patto territoriale o del Responsabile unico del contratto d'area, dopo che questi stessi soggetti hanno provveduto ad adempiere a quanto previsto dalla vigente normativa ai fini della verifica dell'assolvimento degli obblighi posti a carico del soggetto beneficiario.

La Cassa DD.PP. dunque, sulla base delle richieste del soggetto responsabile/responsabile unico, dopo aver verificato la documentazione a corredo della richiesta, deve dar luogo all'erogazione entro i termini di cui all'art. 8 del D.M. 04.08.97.

Si coglie l'occasione per puntualizzare alcuni aspetti che riguardano le richiamate verifiche che in ogni caso non comprendono compiti valutativi.

Le funzioni previste concernono:

- nel caso di richiesta di erogazione per anticipazione o per stato d'avanzamento lavori, esclusivamente il riscontro del soddisfacimento delle condizioni e prescrizioni contenute nell'istruttoria originaria della Banca, in ordine ad aumenti di capitale sociale o eventuali altre operazioni finalizzate al riequilibrio finanziario oltre che la verifica della completezza della documentazione. Si precisa che in nessun caso, neanche da parte delle Banche, è previsto che si debba riconsiderare la situazione di equilibrio finanziario delle ditte nel corso degli esercizi interessati dalla realizzazione degli interventi;

- nel caso di richiesta di erogazione a valle della relazione finale della Banca (fino alla concorrenza del 90%), risultando già espletato dalla stessa Banca il predetto riscontro delle condizioni e prescrizioni contenute nell'istruttoria originaria, solo un riscontro della completezza della documentazione;
- nel caso di erogazione del saldo del 10%, il riscontro del provvedimento definitivo di concessione redatto dal soggetto responsabile locale che determina l'ammontare delle agevolazioni spettanti a saldo e la specifica autorizzazione alla erogazione del saldo stesso da parte del MAP. (cfr. punto 9 del richiamato disciplinare).

In altri termini i compiti concernenti le attività di erogazione attribuite alla "Cassa" non comprendono attività di tipo istruttorio quali rivisitazioni delle conclusioni istruttorie delle Banche in ordine a necessità di aumenti di capitale sociale o riequilibri finanziari dei soggetti beneficiari. Dette attività oltretutto costituirebbero duplicazione di funzioni proprie della Banca con conseguente inevitabile confusione di ruoli ed incertezza nei comportamenti da parte dei soggetti interessati.

Si fa infine presente che, in ordine alla segnalata disomogeneità delle forme in cui vengono redatte le relazioni finali, questa Direzione sta predisponendo uno schema tipo di relazione finale che nei prossimi giorni sarà trasmesso a tutte le Banche interessate oltre che a codesta "Cassa".

Nel rimanere a disposizione per ogni possibile chiarimento si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Raffaele Loffredo